

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2545 del 30/04/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Argine di Panzano n. 12, Carpi (MO) richiesta dalla ditta NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per l'attività, denominata Casa Lucia, di accompagnamento verso una autonomia abitativa e lavorativa per persone fragili, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI. Rif. SUAP n. 3873/2024 Prat. Sinadoc n. 36812/24
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2647 del 30/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trenta APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Carpi (MO), Via Argine di Panzano n. 12, Carpi (MO) richiesta dalla ditta NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per l'attività, denominata Casa Lucia, di accompagnamento verso una autonomia abitativa e lavorativa per persone fragili, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI.

Rif. SUAP n. 3873/2024

Prat. Sinadoc n. 36812/24

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione delle Terre D'Argine in data 29/10/24 (Pratica SUAP/3873/2024 - prot. Gen.le n.088654 del 31/10/2024) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n. 197726 del 31/10/24 dalla ditta NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02006180364), con sede legale in Via Bollitora Interna n. 130, Carpi (MO) per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di accompagnamento verso una autonomia abitativa e lavorativa per persone fragili svolta presso l'insediamento ubicato in Via Argine di Panzano n. 12, Comune di Carpi (MO) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 207555 del 15/11/24, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 228916 del 17/12/24, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 3981 del 10/01/25, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Carpi;
- con mail interna ricevuta il 21/03/25, il Presidio Territoriale Arpae di Carpi, in merito alla richiesta di parere di cui al prot. n. 3981 del 10/01/25, ha inviato nota chiarificatrice, tenendo a specificare che il proprio Distretto non si esprimerà in quanto il Comune di Carpi, autorità competente in materia di scarichi domestici in acque superficiali per il territorio cui si riferisce la presente, gestisce internamente il rilascio di parere, senza la necessità di richiedere mai loro il contributo tecnico;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole in merito agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, espresso dal Comune di Carpi, protocollo n. 23647 del 04/04/25 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 64099 del 04/04/25;

PRESO ATTO, in materia di rumore, che la ditta, ai sensi della L. n. 447/1995 e del DPR n. 227/2011, ha dichiarato che nel proprio insediamento vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'Allegato B del DPR n. 227/2011), allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000; pertanto con l'AUA non si rende necessario il rilascio del Nulla Osta acustico; resta tuttavia inteso che:

- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- il titolare deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti;

RITENUTO che, in funzione dell'assunzione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale da parte dello Scrivente Servizio, il parere sugli scarichi idrici pervenuto dall'Ente competente Comune di Carpi, in assenza di espressione da parte del Presidio Competente Arpae in merito, di cui alla Conferenza dei Servizi indetta con prot. Arpae n. 3981 del 10/01/25, sia soddisfacente;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 09/01/25;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- 1 di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
- 2 di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.IVA 02006180364) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'insediamento ubicato in Comune di Carpi, Via Argine di Panzano n. 12, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A3 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Carpi

- 3 DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A3 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/20066, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche", con acclusa planimetria di riferimento;*
- 4 di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione delle Terre D'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- 5 di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
- 6 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 7 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 8 di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del

vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- 9 di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- 10 DI RENDERE NOTO che:
- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 36812/24

ALLEGATO A3

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI CARPI**

PARTE DESCRITTIVA

La NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS presso Via Argine di Palanzano n. 12 a Carpi (MO), si occupa dell'attività, denominata Casa Lucia, di accompagnamento verso una autonomia abitativa e lavorativa per persone fragili.

Il plesso in oggetto si compone di un edificio residenziale principale, ove ha sede attualmente il proponente, con due appartamenti che possono accogliere ciascuno sei persone; questa unità edilizia è integrata (internamente in zona ex stalla sul fronte nord) di una sala polivalente per atelier socio-occupazionale. Oltre a questa, sono recuperate le due unità esistenti sul fronte est e ovest al fine di realizzarne un centro diurno. Completa l'assetto di progetto il recupero della esistente piscina ridotta in volume ed altezza (ad adattamento delle esigenze di lavoro della Onlus).

In base ai valori di superficie utile e destinazione degli ambienti, riguardo l'edificio residenziale principale viene attribuito il valore di 29 A.E., mentre riguardo il laboratorio est, così come per il laboratorio ovest, viene attribuito rispettivamente il valore di 2 A.E..

Le acque reflue provenienti da cucina e wc, pretrattate mediante, rispettivamente, degrassatore e fosse biologiche, unitamente alle acque di lavaggio dei filtri della piscina, confluiscono in vasca Imhoff di 6 mc, atta alla sedimentazione primaria e alla volatilizzazione di parte del cloro residuo contenuto nelle acque di controlavaggio dei filtri della piscina. Successivamente, queste, previo passaggio in pozzetto di carico, subiscono trattamento di bio-fitodepurazione sub-superficiale e filtrazione a flusso verticale composta (6 m x 15 m - profondità dello scavo di circa 1 m), prima del sollevamento terminale verso il recettore finale di acque superficiali, individuato nel fosso frontostante il fronte sud del comparto, in fregio alla viabilità di Via Argine di Panzano.

All'uscita della fitodepurazione è posto un pozzetto finale per campionamento e analisi, in cui trova sede anche la pompa di rilancio (indicativamente di portata 10 l/s) verso il recapito in fosso, con doppia valenza, anche come ricircolo sul letto di fitodepurazione oltre ad eventuale troppo pieno.

Relativamente al periodo estivo di fruizione della piscina, le portate attese sono indicativamente di circa 500 litri alla settimana.

Si dichiara che non si andrà oltre le 0,2 ppm di Cl residuo allo scarico in recettore finale.

La rete di pluviali che drena tutti i tetti, affluisce su una linea dedicata per poi defluire nel fosso perimetrale di pertinenza (lo stesso dei reflui trattati).

Le acque reflue prodotte dall'edificio principale, dai due laboratori e dalla piscina, sono classificate come "acque reflue domestiche", ai sensi della D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/03.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

VISTO il parere acquisito durante l'iter autorizzatorio specificamente riferito agli scarichi delle acque reflue domestiche in acque superficiali:

- espresso dal Comune di Carpi, di cui si riporta nel seguito l'istruttoria.

Preso atto:

- **che** gli scarichi prodotti dall'edificio principale, due laboratori e piscina, sono classificabili di tipo domestico, in quanto sono originati esclusivamente dall'utilizzo di servizi igienici e docce;

- **che** in prossimità dell'insediamento non è presente alcun tipo di fognatura pubblica;

- **che** lo smaltimento delle acque reflue derivanti dall'attività dell'insediamento avverrà in corpo idrico superficiale, tramite bio - fitodepurazione sub superficiale e filtrazione a flusso verticale posta all'interno del lotto;

- **che** il sistema di trattamento delle acque reflue è costituito, in particolare, dalla combinazione Degrassatore + Biologica + Fossa Imhoff + bio-fitodepurazione sub superficiale e filtrazione a flusso verticale composta di dimensioni 15m x 6m = 90 mq (2,7 mq/ab.eq) h=1m, rispecchiando una delle configurazioni possibili indicate nella Tab. B E C allegata alla D.G.R. 1053/03 (configurazione 1+2+7 Tab. B), dimensionato considerando:

a. Edificio Residenziale (Fg. 181, P.IIa 88) = 29 ab. eq

b. Laboratorio Est (Fg. 181, P.IIa 89) = 2 ab. Eq.

c. Laboratorio Ovest (Fg. 181, P.IIa 87) = 2 ab. Eq.

Tot n. 33 abitanti equivalenti

- **che** lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalle superfici impermeabili dell'insediamento ha come recapito il fosso posto sul lato Sud del lotto, in aderenza a via Argine di Panzano;

- **che** il responsabile dello scarico dei reflui provenienti dall'immobile identificato catastalmente al foglio n. 181, P.IIe n. 87-88-89 è il Sig. Sergio Zini in qualità di Rappresentante dell'Impresa NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS;

Accertato, in fase istruttoria, che i sistemi adottati per la raccolta, trattamento e allontanamento delle acque di scarico risultano da adeguare rispetto alle caratteristiche quali-quantitative dei reflui provenienti dall'insediamento;

Per quanto esposto sopra, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, esprime:

PARERE TECNICO POSITIVO [con prescrizioni]

Al rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli ambientali:

- **Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).**

CONSIDERATO che Arpae Presidio Territoriale di Carpi, in materia di scarichi idrici di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, non ha espresso il parere richiesto con la indizione, da parte di Arpae SAC di Modena, della Conferenza dei Servizi di cui al prot. n. 3981 del 10/01/25.

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per l'insediamento localizzato in Via Argine di Palanzano n. 12, Comune di Carpi (MO), è

autorizzato a scaricare le acque reflue domestiche in acque superficiali (scarico S1) con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi (allegata al presente atto) ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1 Tutte le opere funzionali alla raccolta, trattamento e allontanamento delle acque reflue originate dall'insediamento in oggetto devono essere realizzate in conformità agli elaborati tecnico-progettuali acquisiti agli atti con P.G. 76587/2024.
- 2 Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento installati, anche secondo le indicazioni tecniche fornite per la loro manutenzione dal costruttore e/o installatore.
- 3 **Almeno ogni anno (o più frequentemente, se necessario)** deve essere eseguito lo spurgo dei sistemi di trattamento e relativo smaltimento/conferimento dei fanghi e melme ad idoneo impianto di trattamento; qualora lo spurgo avvenga con una frequenza diversa da quella sopra indicata deve essere annotata la giustificazione nel **registro descritto al punto 4**.
- 4 In riferimento a quanto prescritto al punto 3, si deve provvedere alla tenuta di un apposito registro (allegato alla presente) su cui annotare: la data di effettuazione dello spurgo dei sistemi di trattamento, i quantitativi di fanghi e/o melme asportati, la ditta esecutrice, l'impianto di destinazione finale, l'eventuale giustificazione per mancato spurgo. Il titolare dello scarico, unitamente al registro deve conservare la documentazione giustificativa eventualmente rilasciata dalla ditta esecutrice (bolla, fattura, dichiarazione ecc.). Tutta la documentazione suddetta deve essere esibita agli Organi di Controllo in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta dagli stessi.
- 5 **Gli eventuali fanghi e melme**, residuati dal trattamento delle acque reflue e **per i quali non è consentito lo scarico in corpo idrico superficiale né lo spandimento su suolo**, devono essere smaltiti mediante sistemi consentiti dalle disposizioni vigenti.
- 6 Devono essere effettuate periodiche operazioni di manutenzione dei corpi idrici recettori diretti e indiretti, provvedendo alla loro pulizia con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, al ripristino della loro normale funzionalità idraulica per garantire il corretto deflusso delle acque.
- 7 In caso di variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, intese come aumento del carico organico espresso in A.E. (abitanti equivalenti) rispetto alla situazione pre-intervento, deve essere presentata una nuova domanda di autorizzazione allo scarico (es. in caso di aumento dei residenti).
- 8 In caso di ristrutturazione o ampliamento dell'edificio e/o in caso di modifica del sistema di trattamento deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
- 9 In caso di modifica della titolarità dello scarico deve essere inviata specifica comunicazione al Settore Ambiente del Comune di Carpi, indicando i dati anagrafici del titolare dello scarico subentrante che, a sua volta deve presentare domanda di volturazione dell'autorizzazione stessa al Settore Ambiente.
- 10 L'impianto di bio-fitodepurazione sub superficiale e filtrazione a flusso verticale deve essere assoggettato a periodico controllo e alle necessarie operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, atte a garantirne la funzionalità idraulica nel tempo.
- 11 Nella posa delle piante si deve diversificare la tipologia delle stesse in funzione delle zone dell'impianto ed in particolare nell'area interessata dalla distribuzione del liquame deve essere utilizzata una combinazione della specie Bambù a bassa vegetazione e Typha sconsigliando l'uso di piante con apparato radicale a stoloni (tipo la Phragmites) in quanto favorisce l'occlusione dei fori dell'apparato di distribuzione dei reflui.

PARTE INFORMATIVA

- 12 In caso di mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1 del D.Lgs 152/06, salvo che il fatto costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 133, comma 3 del D.Lgs 152/06 (da 1.500 euro a 15.000 euro), evidenziando che ai sensi dell'art. 135, comma 4 del D.Lgs 152/06, alla sanzione suddetta non si applica il pagamento in misura ridotta.

Documenti allegati: planimetria scarichi (prot. Arpae n. 197726 del 31/10/24)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.